

	<b>Comune di Campiglia dei Berici</b>	<b>Consiglio Comunale</b>	
		<b>Nr. 53</b>	<b>Data 23/12/2019</b>
<b>OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ALLA DATA DEL 31/12/2018. ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.</b>			

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

### **Originale**

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2019** addì **23** del mese di **Dicembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

*Cognome e Nome    Qualifica    Presente*

Avv. Massimo Zulian	Sindaco	SI
Carpanese Filippo	Vice Sindaco	SI
Tosetto Gabriele	Consigliere_Ass	SI
Dovigo Angela	Consigliere	SI
Barollo Miriam	Consigliere	SI
Sillo Doriana	Consigliere	SI
Giacometti Fabio	Consigliere	SI
Franzina Andrea	Consigliere	SI
Donà Enrico	Consigliere	SI
Martini Debora	Consigliere	SI
Marana Giannina	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Generale **Di Como Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Massimo Zulian** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

<b>Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ALLA DATA DEL 31/12/2018. ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.</b>	<b>Proposta n. 58</b>
--	-----------------------

*Sindaco Zulian Massimo*: invita il Vicesindaco a relazionare.

*Il Vicesindaco Carpanese Filippo*: introduce l'argomento comunicando che ci sono 2 Partecipazioni Dirette: AcqueVenete e Esco Berica, quest'ultima in fase di liquidazione. Poi ci sono le Indirette, tutte da Società tramite Acquevenete Spa: Centro Veneto Gestione Acque, Viveracqua Scarl, e Pronet Srl in liquidazione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e); l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

**PREMESSO** che l'art. 24 del citato decreto ha disciplinato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per i Comuni statuendo quanto segue:

- al comma 1: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'[articolo 20, commi 1 e 2](#). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.;
- al comma 4: "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.;"

**RICORDATO** che, in conseguenza del sopra riportato disposto normativo, con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175." il Comune di Campiglia dei Berici ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;

**DATO ATTO** che, successivamente alla revisione straordinaria di cui al citato art. 24, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni così come statuito dall'art. 20, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016 a norma del quale "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

**VISTO**, in particolare, l'art. 20, rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto 175/2016 che statuisce quanto segue:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.;

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

**APPURATO** che l'art. 20, comma 7, del TUSP statuisce quanto segue: “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;

**ACCERTATO** pertanto che una volta operata la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUPS, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**VISTO** che il Comune di Campiglia dei Berici, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/09/2018 avente ad oggetto “Esito ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.”, ha preso atto, a seguito di trasmissione dell'ordine del giorno, della messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore (come da invito prot. n. 4298/2018);

**ACCERTATO** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Campiglia dei Berici al 31/12/2017- Artt. 20 e 26, comma 11 del Dlgs. N. 175/2016.” il Comune di Campiglia dei Berici, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016, ha effettuato la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017;

**RICHIAMATI** gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” a cura del MEF e della Corte dei Conti, pubblicati in data 21.11.2019;

**VISTA** inoltre la deliberazione della Corte dei Conti – sezione Autonomie n. 22 in data 21.12.2018, con cui è stato approvato il Modello standard di ricognizione delle partecipazioni societarie e relativi esiti (“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)”);

**VISTO** l’esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche effettuata dal Comune di Campiglia dei Berici, come risultante dai documenti di seguito elencati e parte integrante del presente provvedimento:

- Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Campiglia dei Berici - Rilevazione delle partecipazioni, doc. **sub A**);
- Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni, doc. **sub B**);

**PRESO ATTO** che, all’esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, le partecipazioni possedute dall’Ente alla data del **31/12/2018** sono le seguenti:

**PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

1 – ACQUEVENETE SPA, società in house, sottoposta al controllo analogo c.d. congiunto dei Comuni soci, gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale - Quota di partecipazione societaria di questo Comune pari all’ 0,57%;

2 – E.S.C.O. BERICA SRL – in liquidazione – E’ stato deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci lo scioglimento con effetto immediato (decorrenza dal 26.9.2018) e la sua messa in liquidazione con nomina del liquidatore; la procedura risulta regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza con data iscrizione 11.10.2018, ma non si è ancora conclusa. – Quota di partecipazione societaria di questo Comune pari al 2,38%.

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

tutte da società tramite Acquevenete spa

1. Centro Veneto Gestione Acque srl (CVGA);
1. Viveracqua scarl ;
2. Pronet srl in liquidazione;

**RITENUTO** opportuno riepilogare come segue le misure previste nel Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni come specificato nella rilevazione di cui allegato sub B) per quanto riguarda le partecipazioni dirette:

- il mantenimento della partecipazione diretta in ACQUEVENETE SPA, in considerazione della necessità di preminente interesse pubblico di assicurare lo svolgimento, nel quadro della vigente normativa statale e regionale in materia di servizio idrico integrato, dell’attività di produzione di un servizio essenziale rientrante negli scopi istituzionali di questo Comune;
- la conferma delle misure di liquidazione previste nel precedente Piano 2018 – mediante liquidazione della società E.S.C.O. BERICA SRL, con le procedure avviate e tuttora in corso;

**DATO ATTO** che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018 - l’adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro sono acquisiti sia l’esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

**ACCERTATO** che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Sossano ha dato esito negativo, non avendo l’Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

**VISTO** il parere del Revisore del conto, espresso in data 21/12/2019 prot. n. 6570 ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, doc. sub “C”;

**RICHIAMATA** la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

presenti n. 11  
astenuti n. 0  
votanti n. 11  
favorevoli n. 11  
contrari n. 0

## D E L I B E R A

**DI APPROVARE**, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2018 dal Comune di Campiglia dei Berici come risultante dai documenti di seguito elencati e parte integrante del presente provvedimento:

- Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Campiglia dei Berici - Rilevazione delle partecipazioni, doc. sub A);
- Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni, doc. sub B);

**DI DISPORRE** che la suddetta ricognizione venga:

- pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Dopodiché, con successiva votazione con il seguente esito, la presente deliberazione viene dichiarata *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante anche del presente dispositivo il cui esito è il seguente:

presenti n. 11  
astenuti n. 0  
votanti n. 11  
favorevoli n. 11  
contrari n. 0



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 58**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ALLA DATA DEL 31/12/2018. ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2019

Il Responsabile di Settore  
Alessandra De Beni

## Parere Contabile

Ufficio Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario  
Alessandra De Beni

**Delibera di C.C. n. 53 in data 23/12/2019 ORIGINALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI ALLA  
DATA DEL 31/12/2018. ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 175/2016.**

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

**Avv. Massimo Zulian**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Di Como Roberta**

---

ORIGINALE

---

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Di Como Roberta;1;41561644217485268107451400608496680427